

N. R.G. 2314/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2314/2024**, con pronuncia del dispositivo all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 gennaio 2026, promossa da:

Avv **D.D.L.** (...) rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso lo studio in ... alla Via ... (telefax numero ...; pec: ...)

APPELLANTE

contro

COMUNE (c.f./P.Iva ...), in persona del Sindaco protempore, ..., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. (c.f...) dell'Avvocatura comunale (indirizzo pec ...) ed elettivamente domiciliato in ..., presso la Casa comunale

APPELLATO

Oggetto: **appello avverso la sentenza civile del Giudice di Pace di Pescara n. 16/2024**, pubblicata in data 2/04/2024 nel proced. civ. R. G. n. 1871/2023

MOTIVAZIONE

Esponenza l'appellante quanto segue.

Con ricorso depositato in data 08/05/2023, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., la medesima conveniva il Comune dinnanzi al Giudice di Pace, al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o comunque l'inefficacia del verbale di contravvenzione della Polizia Municipale n. ...23 – Prot. N. ... dell'8/04/2023, elevato nei confronti dell'odierna esponente per l'asserita violazione dell'art. 126 bis co. 2 del Codice Stradale, con il quale le veniva comminata la sanzione pecuniaria di €296,80.



La ricorrente deduceva che la contravvenzione in questione, avente ad oggetto l'omessa comunicazione dei dati del conducente, aveva per presupposto il precedente verbale di accertamento n. ..., Prot. n. ... elevato in data 8/04/2023 e notificato il 12/04/2023, per l'asserita violazione dell'art. 41/11 del Codice della Strada (rif. art. 146 co. 3 CdS). Ebbene, poiché tale precedente contravvenzione era stata impugnata innanzi al medesimo ufficio del Giudice di Pace ed era ancora pendente il relativo procedimento, iscritto al num. RG 149/2023, doveva essere dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o comunque l'inefficacia del verbale di contravvenzione oggetto del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S.

Il giudizio, nel quale si costituiva il Comune, era definito con sentenza del giudice di Pace che l'appellante dichiarava di impugnare nella parte in cui afferma *L'opposizione non è fondata e pertanto, deve essere respinta. In subiecta materia, infatti, si è recentemente formato il principio di diritto secondo cui: Il termine entro cui il proprietario del veicolo deve comunicare all'autorità di polizia i dati relativi all'identità del conducente del veicolo in relazione al quale è stato elevato il verbale di accertamento della contravvenzione (ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.) non decorre dalla definizione dell'opposizione presentata contro il verbale stesso, ma dalla richiesta rivolta/notificata al proprietario del veicolo (cfr.: Tribunale Bologna, sez. II, 03/08/2022, n. 1287.*

Diversamente si paleserebbe del tutto erronea la ricostruzione oltre che l'interpretazione offerta dal giudice di primo grado. Ed invero, il principio di diritto applicato viene smentito dalla disciplina normativa, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24012/2022, ha chiarito proprio tale aspetto, stabilendo che "ancorché l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo, ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc".

Tale sentenza prende le mosse dal principio ormai consolidato in giurisprudenza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in particolare con la sentenza della Corte di Cassazione n. 27/2005 (per giunta richiamata dal comune resistente nei propri atti difensivi), secondo cui "in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione". Se ciò non fosse sufficiente a definire la fattispecie, si richiamava la recentissima sentenza emessa dagli ermellini, secondo cui "La violazione ex art. 126 bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi



avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole, l'annullamento del verbale di accertamento fa venir meno il presupposto della violazione de qua" (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 01/02/2024, n.3022).

Da ultimo, si richiamava l'ulteriore intervento della Corte Costituzionale, la quale con l'ordinanza n. 210/2011 ha precisato che "non è chiaro come il carattere istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere (specie ove si consideri che la Corte ha individuato una serie di ipotesi nelle quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta idonea ex sé ad integrare quel documentato e giustificato motivo al quale dà espresso rilievo l'art. 126bis co. 2 CdS: l'ordinanza n. 306/2009)".

Infine, anche sotto il profilo meramente logico, non si vede la ragione per cui debbano essere comunicati i dati del conducente, con la relativa iscrizione nei registri della Motorizzazione ai danni del soggetto, sulla base di una contravvenzione che potrebbe poi essere dichiarata illegittima e quindi rivelarsi inesistente.

Si evidenziava altresì come il Comune resistente abbia basato le proprie argomentazioni sulla circolare emessa dal Ministero dell'Interno in data 27/10/2022 prot. n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022, secondo cui il termine previsto dall'art. 126bis co. 2 CdS non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario da parte dell'autorità.

Tuttavia, le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione; trattandosi di atti non vincolanti addirittura per la stessa autorità che le ha emanate.

Il Comune appellato ha contestato l'avversa ricostruzione ed interpretazione osservando che l'assunto dell'appellante è pretestuoso oltre che infondato.

Il dato testuale della norma non sembra lasciare dubbi sull'interpretazione corretta della stessa. Mentre, infatti, il primo capoverso del comma 2 dell'art. 126 bis cds si riferisce all'onere di comunicazione della sottrazione dei punti che incombe in capo all'organo da cui dipende l'agente accertatore, onere che va adempiuto entro trenta giorni dalla definizione del procedimento giurisdizionale, il secondo capoverso della citata norma, invece, si riferisce all'onere di comunicazione dei dati del conducente che incombe sul trasgressore/obbligato in solido e va adempiuto entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. La comunicazione dei dati del conducente, in base già al dato testuale, non decorre dalla definizione dei giudizi.



L'orientamento propugnato dalla controparte non appare condivisibile. La violazione di cui si discute rappresenta una violazione istantanea del codice della strada, autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino.

Ebbene, la questione, di carattere interpretativo, va risolta tenendo presente quanto segue.

Fino al 2022 la giurisprudenza, in merito all'obbligo stabilito dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S., aveva ritenuto che, in caso di violazione al Codice della Strada da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non fa venir meno, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A.

Tale obbligo-si affermava- attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la mancata comunicazione come pure una comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non assolve all'invito imposto dal verbale presupposto. Trattasi invero di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. Nelle more dell'opposizione la decurtazione dei punti rimane sospesa e l'organo di Polizia stradale vi provvede solo nel caso in cui la sanzione presupposta venga confermata in sede di gravame (*Cass. civ. Sez. II Sent., 10/11/2010, n. 22881, Cass. civ. Sez. II, 23/07/2015, n. 15542, Cass. civ. Sez. II Ord., 09/07/2018, n. 18027, Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-05-2020, n. 8479:*).

Ebbene ritiene il giudicante di dover anzitutto riportare la norma.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.



Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa....

Ebbene, reputa il giudice d'appello di dover a pieno confermare l'interpretazione dell'appellante che trova anche conforto in una recente pronuncia del Giudice di legittimità.

Molto convincentemente, infatti, discostandosi da pregressi pronunciamenti, Cass. Civ., II, 03/08/22 n° 24012, ha espresso il "...seguito principio di diritto: al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.).

Questo orientamento deve essere condiviso in quanto fondato su un'interpretazione favorevole al cittadino comunque in linea con la ratio della normativa.

Del resto, ancora più di recente, la Corte di Cassazione ha confermato il cambiamento di orientamento in merito all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso. Con la Sentenza della Sez. II n. 32988 del 17 dicembre 2025 ha infatti stabilito che: *"l'obbligo di comunicazione dati, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo, prima di allora, alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il soggetto che impugna il verbale, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per il soggetto sanzionato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze"* previste dalla norma, ossia la comunicazione dei dati del conducente, "mentre, in caso



di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” prevista in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente”. Pertanto l’appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata, con l’accoglimento dell’opposizione.

Segue condanna del Comune al pagamento delle spese.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello, riforma l’impugnata sentenza, annullando il verbale dell' 8/04 /2023, elevato dalla Polizia Municipale di Pescara n. ... Prot. ... condannando il Comune al pagamento, in favore della ricorrente D.D.L. delle spese di giudizio di primo e secondo grado, le prime liquidate in euro 43 per esborsi, 173 per compensi oltre accessori, le seconde in euro 64,50 per esborsi, 332 per onorario oltre accessori.

Motivazione riservata nei 60 giorni.

dott. Rossana Villani

